

Deliberazione 28 settembre 2009 – ARG/elt 132/09

Aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela, disposizioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV e modifiche al medesimo TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modifiche del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto

- legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
 - la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/09);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
 - la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51681 dell'11 settembre 2009;
 - la comunicazione dell'Acquirente unico del 16 settembre 2009, prot. Autorità n. 53795 del 21 settembre 2009;
 - la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 settembre 2009, prot. Autorità n. 54940 del 24 settembre 2009;
 - la comunicazione di Terna 18 settembre 2009, prot. Autorità n. 55062 del 24 settembre 2009;
 - la nota della Direzione Mercati 3 agosto 2009, prot. n. 44813, agli esercenti la maggior tutela societariamente separati (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC₁;e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto

dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- il comma 13.4 del TIV prevede che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunichi con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi, previa apposita richiesta della Direzione Mercati;
- sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione di circa 78 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 63 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato secondo quanto sopra indicato, è possibile ipotizzare un livello del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico in linea con quanto stimato nel terzo trimestre dell'anno 2009;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, in base a quanto indicato da alcuni esercenti la maggior tutela circa gli ammontari di perequazione da essi stimati, l'aliquota del corrispettivo PPE in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009 risulterebbe adeguata rispetto all'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli squilibri del sistema di perequazione relativi all'anno 2008;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici sembra emergere uno squilibrio tra il gettito della componente UC_1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, quantificabile in circa 40 milioni di euro;
- tale stima è da intendersi ancora provvisoria in quanto non considera i risultati definitivi relativi alla raccolta dati per la perequazione dell'anno 2007;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC_1 di cui comma 1.1 del TIV.

Considerato, inoltre, che:

- con riferimento alla determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 34/09 e con il TIS, ha posticipato la data di liquidazione di dette partite tra Terna e gli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'Acquirente unico;
- con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha reso disponibili i moduli per le raccolte dati nel mese di agosto 2009, e tali moduli devono essere restituiti a Cassa medesima, debitamente compilati, entro il 30 settembre 2009, anche per l'anno 2007;
- con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV per l'anno 2007:
 - la deliberazione ARG/elt 183/08 ha previsto che, con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, gli esercenti potessero richiedere alla Cassa l'erogazione di ammontari di perequazione in acconto, salvo conguaglio, prevedendo che, qualora l'ammontare erogato in acconto risulti superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrisponda alla Cassa un interesse sulle somme dovute pari all'Euribor a dodici mesi base 360;
 - la citata deliberazione ARG/elt 183/08 ha altresì previsto che, in sede di liquidazione delle partite economiche definitive, la Cassa proceda a corrispondere interessi sulle somme ancora dovute calcolati applicando un tasso pari all'Euribor a dodici mesi base 360 a decorrere dal giorno in cui sono stati resi disponibili a Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007, qualora il soggetto abbia trasmesso alla Cassa i dati necessari alle determinazioni di sua competenza entro i tempi previsti, o, in caso contrario, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte della Cassa della quantificazione definitiva degli ammontari di perequazione;
 - la previsione sopra richiamata risulta collegata a un obbligo di comunicazione nei confronti di Terna in capo all'impresa distributrice e, conseguentemente, si deve intendere riferirsi esclusivamente ai meccanismi di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV.

Considerato, infine, che il TIS ha introdotto modifiche alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, prevedendo altresì le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.

Ritenuto opportuno:

- adeguare il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla

deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, come già fatto in occasione degli aggiornamenti per precedenti trimestri dell'anno 2009;

- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- in attesa della quantificazione definitiva degli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi, rispettivamente, all'anno 2008 e all'anno 2007:
 - dimensionare il corrispettivo PPE in misura prudenziale, confermando il valore di detto corrispettivo in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009;
 - confermare il livello dell'aliquota della componente UC₁ in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009, in modo da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri ad oggi stimabili.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- prevedere che la data per la regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008 tra gli esercenti la maggior tutela, ciascuno per la propria quota parte, e l'Acquirente unico tenga conto di quanto disposto dall'Autorità in tema di liquidazione di dette partite tra Terna e gli utenti del dispacciamento;
- allineare con riferimento all'anno 2007 le scadenze relative alla determinazione da parte della Cassa degli ammontari di perequazione, nonché quelle previste per i pagamenti da/a i soggetti interessati, a quanto disposto dal TIV per l'anno 2008;
- prevedere che per l'anno 2007:
 - con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato a partire dal giorno successivo all'erogazione di detto acconto;
 - qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti inferiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, la Cassa corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13nonies del TIV, a partire dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione;
 - con riferimento alla perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV, gli interessi da corrispondere alle imprese distributrici siano calcolati a partire dalla data in cui la singola impresa distributtrice ha comunicato a Terna i dati definitivi per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007, intendendosi in capo all'impresa distributtrice il compito di dichiarare alla Cassa la data a partire dalla quale devono essere calcolati gli interessi sulle somme ancora dovute.

Ritenuto, infine, opportuno modificare il TIV al fine di tener conto delle previsioni introdotte dal TIS

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 78/09 per il trimestre luglio – settembre 2009.

Articolo 4

Aggiornamento della componente UC₁

4.1 I valori della componente UC₁ per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle Tablelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 78/09 per il trimestre luglio – settembre 2009.

Articolo 5

Modifiche al TIV

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1 le parole “**bimestre convenzionale** è il bimestre convenzionale definito all'Articolo 1 del TILP;” sono soppresse;
- b) all'articolo 1 le parole “**TILP (Testo integrato load profiling)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load*

- profiling per fasce*) approvato con deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07” sono soppresse;
- c) all’articolo 4, comma 4.3bis, lettera h), all’articolo 7, comma 7.3, lettere a), b) e c), comma 7.4, lettere a), b) e c) e comma 7.4quater le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;
 - d) all’articolo 7, comma 7.5, le parole “al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “al comma 76.1, lettera b) del TIS”;
 - e) all’articolo 11, il comma 11.2 è sostituito dal seguente comma:
“11.2 L’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
 - a) l’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) la quota del prelievo residuo d’area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 11.2bis.”;
 - f) all’articolo 11, dopo il comma 11.2 è aggiunto il seguente comma:
“11.2bis In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all’Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
 - a) l’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell’area di riferimento e nell’anno solare precedente; e
 - b) l’energia elettrica destinata, nell’anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).”;
 - g) all’articolo 13ter, comma 13ter.2, le parole “15 (quindici) luglio” sono sostituite dalle parole “31 (trentuno) agosto”;
 - h) all’articolo 13sexsies, comma 13sexsies.1 le parole “*load profiling*.” sono sostituite dalle parole “*load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.”;
 - i) all’articolo 13sexsies, il comma 13sexsies.2, è sostituito dal seguente comma:
“13sexsies.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 13sexsies.1, nonché con riferimento alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS di competenza dell’Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l’Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.”;
 - j) all’articolo 13septies, comma 13septies.1, lettera b), comma 13septies.3, lettere b) e c), comma 13septies.4, lettere b), c) e d), le parole “tabella 8,

- colonna A, della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “tabella 4, colonna A, del TIS”;
- k) all’articolo 13septies, comma 13septies.3, lettera a) e comma 13septies.4, lettera a) le parole “tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “tabella 4, colonna B, del TIS”;
 - l) all’articolo 15bis, il comma 15bis.1 è sostituito dal seguente comma:
“15bis.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l’impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di ciascun mese è tenuta a mettere a disposizione dell’esercente la salvaguardia i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi al mese precedente. Le quantità comunicate dall’impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell’energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IV del TIS.”;
 - m) all’articolo 15bis, il comma 15bis.3 è sostituito dal seguente comma:
“15bis.3 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 15bis.1, entro la fine di ogni mese ciascun esercente la salvaguardia trasmette a ciascuna impresa distributrice l’elenco dei punti di prelievo trattati monorari serviti in salvaguardia nel medesimo mese indicando per ciascun punto di prelievo:
 - a) POD identificativo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale”;
 - n) all’articolo 15ter, comma 15ter.5, le parole “di cui all’articolo 9 del TILP” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 18 del TIS”;
 - o) all’articolo 18, comma 18.1bis, le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;
 - p) all’articolo 18, comma 18.3, le parole “di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 14.1 del TIS.”;
 - q) all’articolo 19, comma 19.5 le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;
 - r) all’articolo 19, comma 19.5, lettere a) e b), le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;
 - s) all’articolo 19, commi 19.7, 19.8 e 19.9 le parole “comma 5.2 del TILP” sono sostituite dalle parole “comma 4.2 del TIS”;
 - t) all’articolo 25, i commi 25.7 e 25.9 sono soppressi;
 - u) all’articolo 26, commi 26.2 e 26.4, e all’articolo 27, commi 27.1 e 27.5, le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;
 - v) all’articolo 27, comma 27.7, le parole “comma 5.2 del TILP” sono sostituite dalle parole “comma 4.2 del TIS”;
 - w) la tabella 9 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 9: Corrispettivo GF di cui al comma 26.2

Clienti della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) aventi diritto alla maggior tutela	GF (centesimi di €/kWh)		
	F1	F2	F3
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela e con applicazione di corrispettivi PED non monorari o punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS e serviti nel mercato libero	- 0,482	0,435	0,435
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela per i quali non è prevista l'applicazione di corrispettivi PED non monorari	0,000	0,000	0,000
• Punti di prelievo con trattamento monorario ai sensi del TIS serviti in maggior tutela o nel mercato libero	0,000	0,000	0,000

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

6.1 La regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e Acquirente unico ai sensi del comma 13sexsies.1 del TIV deve avvenire entro il giorno 31 ottobre 2009 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate:

- a) per l'anno 2007 ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 118/03;
- b) per l'anno 2008 ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 118/03 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2008 e ai sensi del TILP per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2008.

6.2 Con riferimento all'anno 2007:

- a) la Cassa comunica all'Autorità, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributtrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis del TIV entro il 31 ottobre 2009;
- b) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributtrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 30 novembre 2009;
- c) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme dovute dagli esercenti la maggior tutela alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dal giorno successivo all'erogazione dell'acconto di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/elt 183/08;
- d) la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre 2009 liquida le relative partite e nel caso in cui le disponibilità dei conti di cui ai commi 13bis.4 e 13bis.5 del TIV non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributtrice ed ogni esercente la maggior tutela, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle

- diverse imprese distributrici e dai diversi esercenti la maggior tutela, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti;
- e) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme ancora dovute dalla Cassa agli esercenti la maggior tutela sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dall'1 gennaio 2009;
 - f) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV, i versamenti della Cassa alle imprese distributrici sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dalla data in cui l'impresa distributtrice ha messo a disposizione di Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007.
- 6.3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 sostituiscono relativamente all'anno 2007 e con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIV le disposizioni di cui ai commi 2.5, 3.4, 3.5 e 3.6 della deliberazione ARG/elt 183/08.
- 6.4 Il TIV con le modifiche risultanti dal presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'1 ottobre 2009.
- 6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 ottobre 2009.

28 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis